

SCHEMA DI CONTRATTO

PER SUBSCRIPTION LICENZE OPENSPOOPEENTERPRISE CONTROL STATION (MODULO MONITORAGGIO E DATA ANALYSIS) E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA, PER SOGEI (AREA FINANZE) E DIVISIONE ECONOMIA (MEF-DAG)

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	9
ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	9
ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA	9
ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	10
ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	11
ARTICOLO 9 - SERVIZI DI SUPPORTO, ASSISTENZA EVOLUTIVA E PERSONALIZZAZIONE	14
ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	15
ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	17
ARTICOLO 12 - PENALI	17
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO	18
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	19
ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI	21
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	24
ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	24
ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	25
ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	25
ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA	26
ARTICOLO 23 - RECESSO	27
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE	27
ARTICOLO 25 - CONDIZIONI DI RISOLUZIONE	29
ARTICOLO 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	29
ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	29
ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	30
ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO	30
ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	30
ARTICOLO 31 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER	30
ARTICOLO 32 – INCOMPATIBILITÀ	31

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei”)

E

la Società LINK.IT S.r.l., con sede legale in Pisa, Via San Martino 51, P.IVA 01313050500, in persona del legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”*;
- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) Sogei gestisce, per le Agenzie Fiscali nell'ambito dei Sistemi per la Fiscalità, una Porta di Dominio tramite la quale vengono esposti i servizi delle Agenzie fiscali che aderiscono al SICA (Servizi Infrastrutturali di Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso). L'infrastruttura software che garantisce l'erogazione di tali servizi e la possibilità di sostenere i test di qualificazione di ciascuna Agenzia, è stata realizzata con il prodotto software "Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise", di proprietà della società LINK.IT S.r.l.;
- e) Sogei gestisce, nell'ambito dei servizi per i dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), una Porta di Dominio tramite la quale vengono esposti i servizi dei Dipartimenti del MEF che aderiscono al SICA (Servizi Infrastrutturali di Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso). Anche in questo caso l'infrastruttura software che garantisce l'erogazione dei servizi è stata realizzata con il prodotto software "Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise", di proprietà della società LINK.IT S.r.l.;
- f) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- g) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- h) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- i) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6659798F27.
- k) il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" Modalità di trasmissione delle fatture) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto l) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Codice Etico della Sogei consultabile sul sito www.sogei.it
- e) dal documento “Privacy” redatto dalla Sogei e consultabile sul sito www.sogei.it
- f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, non abrogate dal D.lgs. n. 50/2016 nei limiti temporali di efficacia stabiliti da quest'ultimo;
- h) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip- nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei S.p.A -prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip in sede di definizione contrattuale.

4. La Sogei S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. E' designato quale Responsabile del procedimento il dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____..

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Sogei stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

- a) **subscription n. 3 (tre) licenze OpenSPCoop Enterprise Control Station – MODULO DI MONITORAGGIO** così suddivise:
 - 1) n. 2 licenze per Sogei – Area Finanze;
 - 2) n. 1 licenza per Divisione Economia (MEF-DAG);
- b) **subscription n. 1 (una) licenza OpenSPCoop Enterprise Control Station – MODULO DI DATA ANALYSIS** per Divisione Economia (MEF-DAG);
- c) **servizi professionali di supporto ON SITE, erogabili a consumo, per complessivi n. 29 giorni/persona**, così suddivisi:
 - 1) n. 24 giorni/persona per Sogei – Area Finanze;
 - 2) n. 5 giorni/persona per Divisione Economia (MEF-DAG);
- d) **servizi professionali di supporto ON CENTER, erogabili a consumo, per complessivi n.191 giorni/persona**, così suddivisi:
 - 1) n. 174 giorni/persona per Sogei – Area Finanze;
 - 2) n. 17 giorni/persona per Divisione Economia (MEF-DAG);
- e) **sviluppo, per il prodotto OpenSPCoop Enterprise Control Station, del modulo di integrazione per l'analisi dei log dell'apparato AppXML Radware (XS3-AppXML), a corpo**, per Divisione Economia (MEF-DAG);
- f) **servizio di supporto alla conduzione della Porta di Dominio**, per Divisione Economia (MEF-DAG);
- g) **servizio a consumo, con preavviso di tre giornate lavorative, per la configurazione di Erogazione Servizi (n. 50 operazioni annue) e per la configurazione di Fruizione Servizi (n. 10 operazioni annue per 20 fruitori), per un totale di n. 250 operazioni annue**, per Divisione Economia (MEF-DAG).

2. Si precisa che i beni oggetto di fornitura vengono forniti unitamente al servizio di supporto e manutenzione. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

3. L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di

Schema di contratto – subscription licenze OpenSPCoopEnterprise Control Station (modulo Monitoraggio e Data Analysis) e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica, per Sogei (Area Finanze) e Divisione Economia (MEF-DAG).

attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo

4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore di Sogei.

5. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Sogei si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016 - di apportare modifiche non sostanziali al Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.

3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari formulati dal Fornitore.

4. La Sogei potrà imporre al Fornitore, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati.

5. La Sogei potrà richiedere al Fornitore servizi e/o forniture supplementari che si rendano necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, c. 1 lett. b), D.Lgs. 50/2016.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata da Sogei nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. La Sogei si riserva la possibilità di effettuare la proroga prevista dall'art. 106 co. 11 D.lgs. 50/2016.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il 31/12/2016, termine dell'erogazione del servizio. Si evidenzia che per le licenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto1), le attività contrattuali comprendono la fornitura delle migliori (nuove release, correzioni, aggiornamenti e modifiche) dei prodotti e la relativa documentazione, immessi sul mercato nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e la data di sottoscrizione del contratto.

L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula. 2. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Sogei o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Sogei sita in Roma via Mario Carucci 99 e/o dell'Amministrazione – o altra diversa sede di Sogei e/o dell'Amministrazione.

2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA

1. L'Impresa dovrà concordare con il Direttore dell'esecuzione i tempi, le modalità di consegna, di installazione e di configurazione dei prodotti, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a) e b), individuando, per ciascuna attività, personale, mezzi e tempi di esecuzione. Tali modalità, unitamente alle prove proposte per la verifica di conformità, di cui al successivo articolo 7, dovranno essere formalizzate all'interno di un "Piano operativo".

2. Nel medesimo termine, di cui al comma precedente, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei un elenco, contenente i dati identificativi del software, che dovrà essere inviato alla casella postale asset@sogei.it e/o altro indirizzo di posta comunicato da Sogei. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione dei prodotti e la conseguente possibilità di utilizzarli. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.

3. Fatte salve eventuali modifiche richieste da Sogei, i termini previsti nel piano operativo concordato, devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
4. Il software dovrà essere consegnato unitamente alla manualistica tecnica d'uso e su di esso sarà effettuata una verifica di conformità, secondo le modalità indicate nell'articolo 7.
5. Tutte le consegne dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quantosegue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'eventuale accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei.
6. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, Sogei si riserva la facoltà di non prenderli in carico.
7. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto Sogei, sulla documentazione di cui al comma 4, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativi colli della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Pertanto, qualora, all'esito della verifica, risultasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Sogei si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
8. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione.

ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Eventuali attività di installazione e configurazione dei prodotti dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti nel "piano operativo", pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.
2. Al termine delle attività di installazione e configurazione, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Rapporto di installazione"; tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - la data e il luogo di svolgimento delle attività,
 - la titolarità delle licenze software rilasciate,
 - la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
 - la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
 - la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati;
 - la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui agli allegati al presente contratto;
 - le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate da Sogei.
4. La verifica di conformità con riferimento all'oggetto di cui all'art. 2 verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016 a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà

avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione o con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), d), g) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

6. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) e b) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1, lett. c), d), e), e g), da parte della Sogei.

8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

10. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.

11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

12. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo previsto per i beni oggetto di fornitura di cui all'art. 2.

2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel presente contratto, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in

stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

4. Il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. invio, entro 15 giorni dalla data della loro immissione sul mercato, delle nuove release e degli aggiornamenti relativi ai prodotti software di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) pena l'applicazione delle penali, di cui all'articolo 12;
- b. correzione dei malfunzionamenti e/o delle anomalie riscontrate sui prodotti di cui al precedente art. 2 comma 1, lett. a) e b).

5. Le comunicazioni, le richieste di manutenzione, di cui al successive comma 7, che Sogei vorrà inoltrare all'Impresa, potranno essere effettuate tramite e-mail al seguente indirizzo sogei@support.link.it, e dovranno essere confermate via fax al seguente numero 050500544. Per ogni segnalazione l'impresa dovrà associare un numero identificativo di log, da cui sia evincibile l'orario della segnalazione e comunicare tale log a Sogei.

6. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti e/o delle anomalie decorrono dalla data della conferma via fax. Sogei si riserva il diritto di utilizzare sistemi più efficienti per la segnalazione dei malfunzionamenti.

7. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, per la diagnosi dell'errore e attivando tutte le strutture a sua disposizione, per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue:

Gravità malfunzionamento	Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione temporanea (workaround)	Tempo di risoluzione definitiva
Livello di gravità 1 (emergenza) Alta	4 ore lavorative	L'impresa s'impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento	L'impresa s'impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema entro 10 (dieci) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento
Livello di gravità 2	4 ore lavorative	L'impresa s'impegna a compiere ogni sforzo	L'impresa s'impegna a compiere ogni sforzo

(urgenza) Media		possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento	possibile per risolvere il problema entro 15 (quindici) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento
Livello di gravità 3 (non urgenza) Bassa	4 ore lavorative	L'impresa s'impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema o trovare un workaround entro 4 (quattro) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento	L'impresa s'impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il problema entro 20 (venti) giorni lavorativi a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento

8. L'Impresa prende atto che ai fini dell'individuazione della tipologia di gravità di malfunzionamento in essere, faranno fede le seguenti definizioni:

- **Alta:** la soluzione software adottata risulta bloccata o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" di Sogei e interessa un numero significativo di utenti;
- **Media:** un prodotto della soluzione software adottata, utilizzato per un'attività "business critical" non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della soluzione adottata;
- **Bassa:** un prodotto non funziona come previsto nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e performance richieste.

9. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta a effettuare la correzione entro i tempi di risoluzione previsti nella tabella indicata al comma 6. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore la Sogei e l'Impresa concorderanno un diverso termine provvedendo a riportarlo in apposita nota.

10. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.

11. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti, l'Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla

sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.

12. Il Responsabile della fornitura è tenuto a produrre, alla fine di ogni trimestre, il documento chiamato "Elenco degli interventi", contenente tutti gli interventi eseguiti nel corso di tale periodo secondo le modalità e con il contenuto indicati nel presente contratto, evidenziando quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti.

13. Ove, per la risoluzione dei malfunzionamenti, fosse necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso i locali ove sono installati i prodotti, tale accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di lavoro della Sogei e nel totale rispetto delle norme di sicurezza e operative.

ARTICOLO 9 - SERVIZI DI SUPPORTO, ASSISTENZA EVOLUTIVA E PERSONALIZZAZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi di assistenza evolutiva e personalizzazione dei prodotti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c), d), e g), previa richiesta della Sogei, che si riserva di consumare in tutto o in parte i predetti servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

2. Le giornate di assistenza evolutiva e personalizzazione saranno preventivamente pianificate di concerto tra il Direttore dell'esecuzione e il Responsabile della fornitura. In relazione al piano concordato l'Impresa si impegna a garantire, nei giorni previsti, la presenza delle risorse richieste.

3. Le risorse professionali impiegate dall'Impresa per l'esecuzione del servizio di assistenza evolutiva e personalizzazione potranno operare "on center", presso la sede dell'Impresa ovvero "on site", presso la sede della Sogei, in accordo con il piano concordato.

4. Al termine di ciascun mese, il Responsabile della fornitura predisporrà un "consuntivo attività", dichiarando l'impegno, in termini di giorni persona, effettivamente erogato, e la descrizione di quanto svolto. Tale consuntivo dovrà essere firmato, per accettazione, dal Direttore dell'esecuzione, e allegato alla fatturazione.

5. Il servizio di sviluppo di cui all'art. 2 comma 1, lett. e) sarà pianificato di concerto tra il Direttore dell'esecuzione e il Responsabile della fornitura attraverso un "Piano di Lavoro" che rappresenta lo strumento di riferimento per l'esecuzione ed il controllo del servizio, attraverso un'attività continua di pianificazione e monitoraggio. Il "Piano di Lavoro" dovrà indicare le attività previste, gli output che dovranno essere prodotti e le relative tempistiche di consegna. Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, l'Impresa dovrà provvedere alla consegna degli output delle attività secondo le modalità di comunicazione concordate, affinché SOGEI ne dia approvazione formale. Al termine del servizio di sviluppo tutti gli output previsti nel "Piano di lavoro" dovranno essere approvati in forma scritta da parte del Direttore dell'esecuzione. A seguito della consegna da parte dell'Impresa degli output previsti, la SOGEI effettuerà il collaudo di quanto prodotto, valutandone la coerenza e la completezza rispetto a quanto pianificato/previsto.

6. Il servizio di supporto alla conduzione della Porta di Dominio di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), per l'analisi di condizioni di errore applicativo dei servizi o errori sistemistici dovrà essere erogato, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì. La società opererà con

accesso remoto alla Porta di Dominio fornito dal MEF. L'Impresa si obbliga a garantire i seguenti livelli di servizio:

- Presa in carico entro 4 ore lavorative;
- Soluzione o workaround con la produzione di un'analisi dell'anomalia segnalata entro 8 ore lavorative dalla presa in carico.

7. Il servizio a consumo per la Configurazione di Erogazione Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) dovrà prevedere:

- Configurazione dell'Accordo di Servizio parte comune sulla Porta di Dominio del MEF, se non ancora presente;
- Configurazione dell'Accordo di Servizio parte specifica per il Soggetto MEF;
- Configurazione delle porte applicative per ogni operazione erogata dal servizio;
- Test di raggiungibilità tra la Porta di Dominio e tutti gli Application Server del cluster ospitante i servizi applicativi erogatori del servizio;
- Scambio e configurazione sulla porta applicativa delle credenziali necessarie per l'accesso ai servizi applicativi erogatori del servizio;
- Scambio e configurazione sulla Porta di Dominio dei certificati necessari per le comunicazioni https, ove richiesto;
- Test delle Configurazioni realizzate ed eventuale segnalazione dei problemi riscontrati ai vari soggetti coinvolti (gestione firewall, gestione servizi, responsabili applicativi) fino a superamento del test.

8. Il servizio a consumo per la Configurazione di Fruizione Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) dovrà prevedere:

- Configurazione dell'Accordo di Servizio parte comune sulla Porta di Dominio del MEF, se non ancora presente;
- Configurazione dell'Accordo di Servizio parte specifica per il Soggetto Erogatore esterno del servizio;
- Configurazione della porta delegata per ogni operazione erogata dal servizio;
- Test di raggiungibilità tra gli Application Server del cluster ospitante i servizi applicativi fruitori del servizio e la Porta di Dominio;
- Comunicazione ai responsabili della gestione delle applicazioni fruitrici delle credenziali necessarie per l'accesso ai servizi applicativi erogatori del servizio;
- Scambio e configurazione sulla Porta di Dominio dei certificati necessari per le comunicazioni https, ove richiesto;
- Test delle Configurazioni realizzate ed eventuale segnalazione dei problemi riscontrati ai vari soggetti coinvolti (gestione firewall, gestione servizi, responsabili applicativi) fino a superamento del test.

9. Per i servizi di cui ai precedenti commi 7 e 8, ai fini della contabilizzazione, per una singola attività di configurazione si intende l'intera attività descritta, fino a successo dei test, per una singola operation prevista nel WSDL del servizio erogato o fruito, su un singolo ambiente (collaudo, produzione, ...).

ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

Schema di contratto – subscription licenze OpenSPCoopEnterprise Control Station (modulo Monitoraggio e Data Analysis) e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica, per Sogei (Area Finanze) e Divisione Economia (MEF-DAG).

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Sogei per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Sogei e dell'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei iii) inserite nell'organizzazione di Sogei.
8. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016:

i) in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sogei pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016). Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Sogei provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati ai sensi dell'articolo 6 comma 3, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.

2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 8 comma 4 lett. a), Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.

4. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi di cui all'articolo 7 comma 8, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.

5. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, Sogei si riserva di applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.

6. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'articolo 8 comma 7, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo complessivo contrattuale.

7. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. "Personale impiegato dal fornitore", Sogei si riserva di applicare la penale una tantum pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale.

8. Sogei si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanta dovuto al Fornitore. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nella stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni **ovvero** servizi di cui all'art. 2 è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ (____/____) (ove presenti), così suddiviso: **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ (____/____) per Sogei – Area Finanze e **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ (____/____) per Divisione economia (MEF – DAG), secondo i seguenti corrispettivi:

- a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 2 lett a), punto 1), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 2 lett a), punto 2), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____), sulla base del canone mensile pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 2 lett b) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____), sulla base del canone mensile pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - d) il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett c), punto 1), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - e) il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett c), punto 2), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - f) il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett d), punto 1), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - g) il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett d), punto 2), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - h) il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett e) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
 - i) il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett f) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____), sulla base del canone mensile pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____);
- il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 2 lett g), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____), ove il prezzo unitario per singola operazione è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____ = (____/____).

2. Si precisa che gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero e non danno

luogo all'obbligo di redazione del DUVRI.

3. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Tariffa
Specialista di prodotto (on site)	<i>(inserire importo a cifre e a lettere)</i> ____, ____ (____/____) €/giorno
Specialista di prodotto (on center)	<i>(inserire importo a cifre e a lettere)</i> ____, ____ (____/____) €/giorno

4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'Impresa dovrà fatturare separatamente tutti i prodotti consegnati e/o le attività eseguite sulle due infrastrutture previste all' art. 2.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura :

- a) con riferimento alla fornitura di cui all' art. 2 comma 1 lett. a), b) e f), l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla data di sottoscrizione e previa produzione della documentazione di cui all' articolo 7;
- b) con riferimento al servizio di assistenza evolutiva e personalizzazione del prodotto di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), d) e g) l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, previa produzione della documentazione di cui all' articolo 9.
- c) con riferimento al servizio di sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) l'Impresa potrà emettere fattura al termine del collaudo con esito positivo effettuato da parte di SOGEI.

3. Si precisa che con la prima fattura trimestrale, Sogei provvederà al pagamento della fornitura delle migliorie (nuove release, correzioni, aggiornamenti e modifiche) dei prodotti e la relativa documentazione, di cui all'art 4, comma 1, immessi sul mercato nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e la data di sottoscrizione del contratto.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
6. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) approvazione scritta da parte del Direttore dell'esecuzione di SOGEI degli output previsti nel "Piano di lavoro" .
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 6659798F27, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato
10. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell'allegato "modalità di trasmissione delle fatture".
11. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa , avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
12. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1

Schema di contratto – subscription licenze OpenSPCoopEnterprise Control Station (modulo Monitoraggio e Data Analysis) e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica, per Sogei (Area Finanze) e Divisione Economia (MEF-DAG).

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico

Schema di contratto – subscription licenze OpenSPCoopEnterprise Control Station (modulo Monitoraggio e Data Analysis) e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica, per Sogei (Area Finanze) e Divisione Economia (MEF-DAG).

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Sogei S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Sogei S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Sogei S.p.A. per le finalità sopra descritte.

4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti da Sogei S.p.A. per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, Sogei S.p.A. ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da Sogei S.p.A.; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di Sogei S.p.A. in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che Sogei S.p.A. potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, Sogei S.p.A. potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Sogei.

8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati

sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SOGEI, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SOGEI e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Sogei e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale

relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

3. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sogei e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Sogei.

5. Sogei si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Sogei.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta Tecnica, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Sogei sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme

ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni e tutto quanto dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, d.lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti della Sogei verso l'Impresa. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di Sogei S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, dei certificati che attestano l'avvenuta regolare esecuzione.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

4. La Sogei ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali, nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Sogei si sia avvalsa, in tutto o

in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei, pena la facoltà di Sogei di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 23 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 la Sogei ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Sogei.
3. In caso attività eseguite non superano il 10% del corrispettivo contrattuale massimo, in caso di recesso della Sogei, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale massimo - al netto di eventuali quinti d'obbligo e varianti ovvero del valore di attività su richiesta non erogate e l'ammontare netto delle attività eseguite.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. È altresì previsto il recesso per giusta causa, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. In tal caso la Sogei ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE

1. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, Sogei assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Sogei potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato

dalla Sogei, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

2. In ogni caso, si conviene che la Sogei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo "Condizioni di risoluzione"
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sogei nel rispetto della previsione di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Sogei, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore"
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. "Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. "Penali", art. "Trasparenza dei prezzi", art. "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Brevetti Industriali e diritto d'autore" art. "Cauzione", art. "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", , art "Condizioni di risoluzione", art. "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", art. "Clausola Best Customer" art. "Incompatibilità";
- g) nei casi di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 qualora il Fornitore non abbia presentato le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine assegnato dal responsabile dell'esecuzione del contratto o le stesse siano state valutate negativamente.

3. In ogni caso Sogei dovrà risolvere di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ossia qualora:

nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

4. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Schema di contratto – subscription licenze OpenSPCoopEnterprise Control Station (modulo Monitoraggio e Data Analysis) e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica, per Sogei (Area Finanze) e Divisione Economia (MEF-DAG).

5. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 25 - CONDIZIONI DI RISOLUZIONE

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte della Sogei all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Sogei al risarcimento del danno.

2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Sogei avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Il contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto e Sogei avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Sogei. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Non si applica quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, la Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 27 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX

Schema di contratto – subscription licenze OpenSPCoopEnterprise Control Station (modulo Monitoraggio e Data Analysis) e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica, per Sogei (Area Finanze) e Divisione Economia (MEF-DAG).

D.LGS. N. 231/2001

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Sogei S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e Sogei S.p.A.. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Sogei S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sogei S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile da Sogei S.p.A. all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Sogei per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 31 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e

tecnologiche riservate alla sua primaria clientela .In caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Sogei.

ARTICOLO 32 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Roma, lì _____

Sogei S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "Luogo di erogazione dei servizi", art. "Termini di consegna", art. "Installazione , verifica di conformità e accettazione della fornitura", , art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze retributive e contributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Cauzione", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Condizioni di risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito", art. "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", art. "Foro esclusivo", art. "Subingresso nel contratto", art. "Clausola Best Customer" art. "Incompatibilità".

L'Impresa

il legale rappresentante

Modalità di trasmissione delle fatture

FATTURAZIONE ELETTRONICA FORNITORI NAZIONALI

Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 secondo il tracciato XML nel formato di cui all'allegato A del citato D.M. e pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto fornirà le indicazioni sulla valorizzazione dei campi della fattura elettronica da compilare come indicati di seguito e di quanto ulteriormente opportuno in funzione delle diverse tipologie di contratto, al fine di permettere una corretta e rapida lavorazione e liquidazione della fattura.

Per la predisposizione e la trasmissione delle fatture il fornitore dovrà attenersi alle modalità di seguito specificate.

a) CODICE UFFICIO DI DESTINAZIONE DELLE FATTURE E ALLEGATI

Il codice ufficio di Sogei, che dovrà essere obbligatoriamente indicato nel campo 1.1.4 dello schema XML è:

- **4L7340** per la fatturazione inerente alle attività svolte per la Divisione IT Economia di Sogei (ramo economia)
- **MZ0MSP** per la fatturazione inerente le altre attività (ramo finanze e altre destinazioni)

Nel caso di contratto con attività destinate sia al ramo economia che al ramo finanze e altre destinazioni Sogei, si dovrà procedere alla fatturazione separata verso il corrispondente codice ufficio di destinazione provvedendo altresì all'indicazione rispettive informazioni aggiuntive di cui al successivo paragrafo **b)**.

Oltre alle informazioni obbligatorie per Legge, per ognuna delle casistiche di fatturazione sopraspecificate e ad eventuale integrazione di quanto indicato sul contratto, la fattura dovrà riportare:

- il codice identificativo (repertorio) indicato nel contratto (campo 2.1.3.2);
- il CUP e il CIG, indicati nel contratto (nei campi specifici, all'interno del blocco di dati 2.1.3).

Gli eventuali allegati cartacei dovranno essere digitalizzati e inseriti in fattura in formato PDF/A.

b) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER CODICE UFFICIO

b1) informazioni aggiuntive per le fatture da destinare al codice ufficio 4L7340 (fatture ramo economia)

Per ogni linea di fattura dovranno essere indicati i dati seguenti:

- codice SIPAI progetto (campo 2.1.2.2);
- codice sotto progetto (campo 2.1.2.4);
- codice componente (campo 2.1.2.5);
- periodo competenza del bene/servizio (campi 2.2.1.7 e 2.2.1.8);
- dipartimento MEF/cliente (es. DAG, CDC, RGS, etc.) che ha ricevuto il bene/servizio (campo 2.1.3.5);
- numero e data del DDT, se previsto (campi 2.1.8.1 e 2.1.8.2);

- indicazione se parte “fissa” o “variabile” delle prestazioni professionali (campo 2.2.1.16.1);
- obiettivo/fase (campo 2.2.1.15).

b2) informazioni aggiuntive per le fatture da destinare al codice ufficio MZOMSP (fatture ramo finanze e altre destinazioni)

Per ogni linea di fattura dovranno essere indicati i dati seguenti:

blocco dati ordine di acquisto/lavoro:

- numero linea di fattura (campo 2.1.2.1);
- numero ordine relativo alla linea di fattura (campo 2.1.2.2);
- numero linea ordine relativo alla linea di fattura (2.1.2.4);

blocco dati ricezione:

- numero linea di fattura (campo 2.1.5.1);
- numero ricezione relativo alla linea di fattura (campo 2.1.5.2);
- numero linea ricezione relativo alla linea di fattura (2.1.5.4);

periodo competenza del bene/servizio (campi 2.2.1.7 e 2.2.1.8);

numero e data del DDT, se previsto (campi 2.1.8.1 e 2.1.8.2).

FATTURAZIONE FORNITORI ESTERI

Le modalità di fatturazione “elettronica” indicate in precedenza **non** trovano applicazione nei confronti dei fornitori esteri. Per tale tipologia di fornitori le modalità di trasmissione delle fatture, fermo restando l’indicazione in fattura delle medesime informazioni previste per il caso di fatturazione elettronica, sono le seguenti:

- tramite posta elettronica all’indirizzo contabilita.fornitori@sogei.it

Nell’oggetto dell’invio mail dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;

oppure

- tramite invio postale all’indirizzo “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria” – Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma.”